SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 913-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **690**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977, modifica ed adegua — nella stessa materia — accordi remotissimi del 1869 e del 1822.

Il testo concordato si ispira ai princìpi e ai modelli operativi fissati nella Convenzione europea di estradizione. Più specificamente, l'estradizione è ammessa in riferimento a reati per i quali sia prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione, o a condanne definitivamente irrogate in misura non inferiore a sei mesi di reclusione, restando esclusa la possibilità di applicazione o di esecuzione della pena di morte, ove essa sia vigente solo nello Stato richiedente. Sono esclusi dalla Convenzione di estradizione i reati politici e fatti connessi a questi ultimi, nonchè i reati di stampa; viene inoltre regolata, analiticamente, anche la cosiddetta « estradizione in transito ».

L'Accordo in esame riguarda anche la reciproca assistenza in materia procedurale penale, e — in particolare per la notifica degli atti — l'audizione dei testimoni e degli esperti, l'invio di prove materiali e di documenti.

Per quanto attiene infine alla prevista « presa a carico del procedimento penale » (articolo 36 della Convenzione), tale istituto — come sottolineato nel parere della 1ª Commissione del Senato — non è esteso ai reati di natura politica e la richiesta deve considerarsi accoglibile solo nei casi in cui sia ammessa l'estradizione dal Paese contraente.

Per quanto sopra esposto, appaiono evidenti l'utilità e la rilevanza della Convenzione in oggetto e pertanto la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea la approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla sua ratifica.

MARTINAZZOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

2 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, osservando che l'articolo 36 (presa a carico del procedimento penale) non può considerarsi esteso ai reati di natura politica e che la richiesta deve considerarsi accoglibile solo nei casi in cui sarebbe ammessa l'estradizione dal paese contraente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 42 della Convenzione stessa.